



Tribunale Ordinario di Bergamo

Via Borfuro, 11/B - 24122 - Bergamo
Tel. 035 4120611; e-mail: tribunale.bergamo@giustizia.it

Prot.

Bergamo, 7 gennaio 2021



COA-BG
Anno/N. 2021/204
Data 07/01/2021 15:10:51
Prot. IN ENTRATA
Class. 04-09

Ai Sigg. Funzionari Responsabili dei servizi civili

E, p.c. Al Magrif Settore Civile

Ai Sigg. Magistrati

Al Sig. Dirigente U.N.E.P.

SEDE

All'Ordine degli Avvocati di

BERGAMO

OGGETTO: Rilascio delle copie esecutive dei provvedimenti civili con le modalità telematiche (art. 23, comma 9 bis, D.L. 28/10/2020 nr. 137 conv. con Legge nr. 176 del 18/12/2020, pubblicata in G.U. nr. 43 del 24/12/2020.

Il dettato normativo, in oggetto meglio specificato, introduce una nuova modalità di richiesta di rilascio della formula esecutiva per via telematica di cui possono avvalersi gli avvocati. Così recita il comma 9 bis dell'art. 23: *“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale”.*

Appare necessario, quindi, dettare alcune istruzioni organizzative:

- L'avvocato che si avvalga della modalità sopra illustrata per il rilascio della formula esecutiva non potrà successivamente richiedere la formula esecutiva cartacea, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 476 c.p.c.
- al fine di facilitare le cancellerie nella procedura di rilascio, gli avvocati avranno cura di intestare l'istanza, da depositare nel corrispondente fascicolo telematico, **"richiesta di rilascio formula esecutiva"**;
- il funzionario, previa accettazione della busta telematica provvederà alla formazione del provvedimento munito di formula esecutiva, con le modalità illustrate con separata nota, dopodiché apporrà la firma digitale e lo depositerà nello storico del fascicolo telematico, dando avviso al richiedente dell'avvenuto rilascio della formula esecutiva;
- l'avvocato estrarrà dal sistema le copie con formula esecutiva autenticandole, così come disposto dall'art. 16 bis D.L. 172/2012 e succ. mod. ed integraz., utilizzando la seguente formula:

"Attestazione di conformità"

Il Sottoscritto avv. _____ in qualità di difensore di _____ e/o in qualità di procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 D.L. 179/2012 e succ. mod. ed int., attesta che la presente copia del provvedimento _____ reso in data _____ e spedito in forma esecutiva in data _____ nell'ambito del procedimento R.G. nr. _____ è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto. Dichiaro, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476 co. 1 c.p.c.

Data e firma

Sulle ulteriori copie conformi, in caso di notifica in modalità cartacea a mezzo Ufficiale Giudiziario, apporrà la seguente formula:

"Attestazione di conformità"

Il Sottoscritto avv. _____ in qualità di difensore di _____ e/o in qualità di procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 D.L. 179/2012 e succ. mod. ed int., attesta che la presente copia del provvedimento _____ reso in data _____ e spedito in forma esecutiva in data _____ nell'ambito del procedimento R.G. nr. _____ è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto.


Data e firma

In nessun caso l'avvocato potrà superare il divieto di cui all'art. 476 c.p.c. spedendo altra copia in formula esecutiva senza essere all'uopo autorizzato dal Presidente del Tribunale.

- L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie, così come sopra formate, potrà recarsi direttamente presso gli Ufficiali Giudiziari per richiedere la notifica e/o l'esecuzione dei provvedimenti;
- L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie, procederà a quanto di competenza.

Riguardo al regime fiscale, allo stato, in assenza di diverse disposizioni ministeriali, si ritiene applicabile quanto disposto dagli artt. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 e 268, comma 1 bis T.U. 115/2002 in forza dei quali i diritti di copia non sono dovuti quando l'avvocato provvede ad estrarre ed autenticare le copie dal fascicolo telematico.

Il Dirigente amministrativo
Sergio Cammarano



Il Presidente del Tribunale
Cesare de Sapia

